

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA E ARTICOLATA

Con il presente disegno di legge si provvede a variazioni nella competenza degli esercizi 2025-2027 mediante iscrizione di nuovi fondi vincolati nonché alla rimodulazione dei cronoprogrammi della spesa con vincolo di destinazione. In particolare, vengono rimodulati nel triennio il PO-FESR 2021-2027, il FSE+ 2021-2027 e il PNRR. Vengono inoltre iscritte le risorse residuali rinvenienti dalle contabilità speciali, istituite a seguito di eventi calamitosi, ormai chiuse.

Nell'esercizio 2025 la variazione ammonta a +498,1 milioni di euro. Nelle spese sono inoltre effettuate variazioni compensative di modesto importo nonché adeguamenti degli stanziamenti di spesa obbligatoria (principalmente spesa relativa al personale).

Le variazioni sugli esercizi 2026 e 2027 (rispettivamente di +91 milioni di euro e -36,9 milioni di euro) sono relative esclusivamente a fondi di natura vincolata provenienti dallo Stato e dalla UE.

Gli articoli 1 e 2 riportano variazioni nella competenza e nella cassa per gli esercizi 2025-2026-2027.

L'articolo 3 modifica la legge regionale 18/2024: al comma 1 riporta una modifica del tasso di interesse del mutuo autorizzato per investimenti, al comma 2 espone l'utilizzo di una quota del risultato di amministrazione, al comma 3 prevede un concorso alla finanza pubblica per il triennio 2025-2027, al comma 4 quantifica il Fondo strategico regionale per l'esercizio 2025.

L'articolo 4 prevede lo svincolo di quote di avanzo vincolato di amministrazione.

L'articolo 5 approva le conseguenti variazioni agli allegati al bilancio 2025-2027.

L'articolo 6 approva le conseguenti variazioni all'Allegato 1 (Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (All. n. 4/1 d.lgs. 118/2011)) della l.r. 17/2024.

L'articolo 7 reca la dichiarazione d'urgenza.

Il presente disegno di legge è corredato degli allegati obbligatori previsti dalla normativa regionale e degli altri documenti previsti dalla legislazione statale.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Liguria per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 5, comma 3, lett. a) della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento della normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili) con riserva di recepire le eventuali prescrizioni del Collegio in ordine al medesimo.

### *Art. 1.*

#### *(Stato di previsione dell'entrata)*

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione sono apportate le seguenti

variazioni:

anno finanziario 2025

aumento per euro 498.119.125,73 in termini di competenza e aumento per euro 477.498.125,62 in termini di cassa;

anno finanziario 2026

diminuzione per euro 90.994.155,56 in termini di competenza;

anno finanziario 2027

diminuzione per euro 36.883.657,82 in termini di competenza.

### **Art. 2.**

#### **(Stato di previsione della spesa)**

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni:

anno finanziario 2025

aumento per euro 498.119.125,73 in termini di competenza e aumento per euro 477.498.125,62 in termini di cassa;

anno finanziario 2026

diminuzione per euro 90.994.155,56 in termini di competenza;

anno finanziario 2027

diminuzione per euro 36.883.657,82 in termini di competenza.

### **Art. 3**

#### **(Modifiche della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2025-2027))**

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3, la parola: "5,5", è sostituita dalla seguente: "4,5".

2. Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

#### **"Art. 3 bis**

**(Utilizzo e destinazione di quota del Fondo di garanzia sui rischi futuri nella gestione del debito regionale)**

1. *A seguito del verificarsi delle condizioni di cui al paragrafo 3.23 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 del d.lgs. 118/2011, una quota pari ad euro 20.621.000,11 del Fondo di garanzia sui rischi futuri nella gestione del debito regionale accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024, è applicato e destinato per l'anno 2025 al finanziamento di investimenti per gli importi allocati alle seguenti Missioni e programmi:*

MISSIONE	PROGRAMMA	IMPORTO – esercizio 2025
1	3	50.000,00

1	6	1.770.000,00
10	1	3.330.668,74
10	2	1.934.086,88
10	4	80.000,00
11	1	705.000,00
13	5	4.733.632,49
14	2	500.000,00
16	3	7.517.612,00

“

3. L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

*“Art. 6  
(Concorso alla finanza pubblica)*

*1. La Regione assicura, nel triennio 2025-2027, il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), mediante istituzione di apposito fondo dell'importo di euro 8.682.210,53 per l'anno 2025 ed euro 26.046.631,59 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, allocato alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2025-2027.*

*2. La Regione assicura, nel triennio 2025-2027, il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), mediante le risorse all'uopo allocate alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027, per l'importo di euro 10.852.763,16 in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2025 e per l'importo di euro 10.852.763,16, in termini di sola competenza, per ciascuno degli anni 2026 e 2027.*

*3. La Regione assicura, nel triennio 2025-2027, il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 850 e 851, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), mediante le risorse all'uopo allocate alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027, per l'importo di euro 5.425.001,73, in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2025.”.*

4. Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

*“Art. 6 bis  
(Fondo strategico regionale)*

*1. In applicazione dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017), i fondi di cui alle*

*tabelle A e B sono aggiornati negli allegati alla presente legge. I fondi di cui alla tabella A sono quantificati per l'esercizio 2025 in euro 5.200.296,00, e trovano copertura con le risorse allocate alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 1 "Industria, PMI e Artigianato".*

#### **Art. 4**

##### ***(Svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione)***

1. A seguito dell'approvazione del Rendiconto generale dell'amministrazione per l'esercizio 2024, la Giunta regionale è autorizzata con proprio atto:

a) a dare attuazione all'articolo 1, comma 822 bis della Legge 29 dicembre 2022, n.197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), mediante lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione al 31 dicembre 2024, limitatamente alle risorse di parte corrente, di cui all'Allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" del prospetto del risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 approvato con il Rendiconto generale dell'amministrazione per l'esercizio 2024, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse così svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme, da allocarsi, mediante variazione disposta con atto amministrativo alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", in apposito fondo del bilancio per l'esercizio 2025, vengono destinate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 822 bis della L. 197/2022 mediante variazione disposta con atto amministrativo della Giunta regionale;

b) a procedere allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione al 31 dicembre 2024 di cui all'Allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" del prospetto del risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 approvato con il Rendiconto generale dell'amministrazione per l'esercizio 2024, il cui vincolo è stato posto con legge regionale. Tali somme, limitatamente all'esercizio 2025, possono essere svincolate se riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse così svincolate, da allocarsi mediante variazione disposta con atto amministrativo alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", in apposito fondo del bilancio per l'esercizio 2025, vengono destinate alle finalità e gestite con le modalità previste dall'articolo 10, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure) ed in subordine, in ordine di priorità, al concorso alla finanza pubblica e ad investimenti, mediante variazione disposta con atto amministrativo della Giunta regionale.

#### **Art. 5**

##### ***(Variazioni agli allegati al bilancio di previsione 2025-2027)***

1. Gli schemi di bilancio e i relativi allegati di cui all'articolo 11 del d.lgs. 118/2011, sono modificati secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa con la presente legge.

**Art. 6**

***(Modifica all'allegato 1 della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)))***

1. L'allegato 1 (Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)) della l.r. 17/2024, è modificato ai sensi della presente legge, come da allegato.

**Art. 7**

***(Dichiarazione d'urgenza)***

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.